

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3636 del 11/07/2017
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 <i>ç</i> L.R. n. 13/2015. Ditta: ROSSORAME di BUCCI CLAUDIO - SAN LEO. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SAN LEO, Via Pianetta s.n., ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN LEO, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con prot. n. 14310 del 24.10.2016. Revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 50 del 05.03.2012.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3767 del 11/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici LUGLIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 – L.R. n. 13/2015. Ditta: ROSSORAME di BUCCI CLAUDIO - SAN LEO. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all’impianto ubicato in comune di SAN LEO, Via Pianetta s.n., ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN LEO, presso l’Unione di Comuni Valmarecchia, con prot. n. 14310 del 24.10.2016. Revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 50 del 05.03.2012.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l’art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- gli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l’adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- i regolamenti UE 715/2013, UE 333/2011 concernenti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di rame e dei rottami metallici;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che la SAC - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che la Ditta richiedente possiede il seguente titolo abilitativo in materia ambientale, riferito all'impianto in oggetto (rilasciato all'epoca alla ditta BUCCI CLAUDIO, che nel maggio 2014 ha variato la sua denominazione nell'attuale ROSSORAME di BUCCI CLAUDIO):

- iscrizione al n. 68 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con Provvedimento n. 50 del 05.03.2012, a seguito di comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006, presentata dalla ditta il 21.10.2011;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. SUAP n. 14310 del 24.10.2016, così come integrata il 05.04.2017, lo Sportello Unico del Comune di SAN LEO, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia ha trasmesso istanza presentata dalla ditta ROSSORAME di BUCCI CLAUDIO avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di SAN LEO, Via Pianetta s.n., per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- rinnovo, senza modifiche, della comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese – competenza ARPAE;
- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;

DATO ATTO CHE

- l'attività consiste nella messa in riserva di rifiuti costituiti da cavi metallici e fibra ottica, con asportazione del rivestimento, finalizzato alla separazione e all'avvio a recupero della frazione plastica e metallica, rispettivamente presso l'industria metallurgica e quella delle materie plastiche;
- le attività di stoccaggio e trattamento avvengono all'interno del capannone, comprese le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e pertanto non sono soggettate alla disciplina della DGR 286/2005 relativa alle acque meteoriche o di dilavamento;

DATO ATTO che il Comune di SAN LEO, debitamente informato in qualità di ente competente, non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n. 4867 del 29.05.2017, con cui, su richiesta della Struttura scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (gestione dei rifiuti), in cui si esprime parere favorevole allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 04.04.2017, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al DPR 59/2013 e che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 26,00;

RITENUTO, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale in materia di impatto acustico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno revocare il Provvedimento n. 50 del 05.03.2012 della Provincia di Rimini e riportare in un unico provvedimento tutte le prescrizioni relative, anche al fine di agevolare i compiti di controllo;

VISTO che l'operazione R13 non rientra tra quelle individuate all'All. IV del D.lgs. 152/2006 e

pertanto l'attività in oggetto non è assoggetta alla normativa in materia di VIA;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;

DATO ATTO che il presente Provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Agenzia;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta ROSSORAME di BUCCI CLAUDIO con sede legale e sede dell'impianto in Comune di SAN LEO - Via Pianetta s.n., l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di SAN LEO, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con protocollo n. 14310 del 24.10.2016) ricomprensente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. n. 152/2006 - rinnovo della comunicazione - competenza ARPAE;
 - nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995 - competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche per

l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti, contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

3. eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche non sostanziali devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Ai fini dell'attività di gestione rifiuti, costituisce modifica sostanziale, ogni modifica impiantistica e/o gestionale da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006;
4. qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
5. la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
6. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, il Provvedimento della Provincia di Rimini n. 50 del 05.03.2012;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
8. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al DPR 59/2013 e che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;
9. di dare atto che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
10. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
11. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di SAN LEO, presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale ai seguenti soggetti: Ditta richiedente, ARPAE e AUSL;
12. in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, ferme restando le potestà sanzionatorie, attribuite dall'ordinamento in capo a Regioni, Province e Enti locali;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
15. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dalla Sezione Provinciale di Rimini;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
17. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

1. di dare atto, per quanto di competenza dell'ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, che la ditta in oggetto, con sede dell'impianto in Comune di SAN LEO - Via Pianetta s.n., è iscritta al

numero 68 del 01.03.2012

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti (decisione 2014/955/UE.)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a) (**)	Operazioni consentite (*)
5.7	160216 - 170402 - 170411	13,5	71,76	R13
5.8	170401 - 170411 - 160118 - 160122 - 160216	45,0	215,28	R13
5.9	160216 - 170411	13,5	71,76	R13

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006;

2. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. tutte le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere svolte all'interno del capannone;
 - b. l'area esterna deve essere mantenuta libera da rifiuti;
 - c. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - d. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - e. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice CER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice CER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - f. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;

4. si rammenta che:

- g. l'attività di recupero rifiuti comunicata ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 ed oggetto della presente AUA, non determina, così come stabilito al comma 8-quater dello stesso art. 216 e dell'art. 184 ter del D.lgs. n. 152/2006, la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali gestiti presso l'impianto;
- h. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006;
- i. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii;
- j. il legale rappresentante della ditta autorizzata è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt.188-bis e 188-ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.lgs. n. 152/2006;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.